

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381 “Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti”;

Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382 “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili”;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”;

Visto l'art. 14septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 “Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508 “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”;

Vista la legge 23 novembre 1988, n. 509 “Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291”;

Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289 “Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508 concernente norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi”;

Visto l'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 “Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993”;

Visto l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553 “Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407”;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta” ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce che “le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennità sia mensili sia a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla Regione”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”;

Visto l’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto l’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;

Visto l’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”;

Visto l’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;

Visto l’articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 “Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”, ed in particolare l’articolo 1 che stabilisce che “la Regione Autonoma Valle d’Aosta esercita tutte le funzioni amministrative relative all’erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ai sensi della legislazione statale di settore”;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge regionale 17 giugno 2009, n. 17 “Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, “Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 in data 28 maggio 2010 “Disciplina dei procedimenti amministrativi per l’applicazione della legge regionale 11/1999 “Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti” e successive modificazioni. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 435 del 17/02/2006 e n. 492 del 02/03/2007”;

Considerata la recente giurisprudenza della Corte costituzionale e la continua evoluzione della normativa in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi;

Considerata, inoltre, la necessità di assicurare ulteriore trasparenza e semplificazione delle procedure concernenti sia il riconoscimento di stati invalidanti sia l’erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi e sordi, con particolare attenzione alla riduzione dei tempi in caso di presentazione di nuove domande amministrative a seguito di precedenti revoche o dinieghi in caso di perdita o mancanza del requisito reddituale;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata illustrata, in data 29 giugno 2011, ai patronati riconosciuti dall'Ispettorato del lavoro e operanti in Valle d'Aosta e che gli stessi non hanno formulato osservazioni al testo presentato;

Ritenuto pertanto opportuno, secondo quanto proposto dal dirigente del Servizio invalidità civile dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 in data 28 maggio 2010, sostituendola integralmente con la presente deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

Precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 172302 "Provvidenze a ciechi, sordomuti, invalidi civili, ex combattenti - 1.8.2.10.";

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente del Servizio invalidità civile dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

Ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

- 1) di disciplinare i procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, "Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti", e successive modificazioni, sulla base delle modalità di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 in data 28 maggio 2010, in quanto le disposizioni in essa contenute sono ricomprese nell'allegato alla presente deliberazione.



## **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**Disciplina dei procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 "Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti", come modificata dalla legge regionale 17 giugno 2009, n. 17 "Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti)".**

### **Art. 1**

#### **Presentazione delle domande**

1. Le domande volte all'accertamento delle diverse minorazioni, ai fini dell'erogazione delle provvidenze economiche previste, sono presentate, alla struttura regionale competente, su apposito modulo e corredate di tutta la documentazione richiesta.

2. Le domande tese all'accertamento di un determinato stato invalidante si intendono rivolte ad ottenere tutte le prestazioni cui il richiedente possa avere titolo, salva la necessità dei relativi accertamenti e dei rispettivi documenti prescritti.

3. Nel caso in cui in sede di accertamento sanitario la Commissione preposta dovesse accertare una minorazione diversa da quella per cui è stata presentata la domanda, la Commissione stessa, d'intesa con l'interessato, provvede a trasmettere d'ufficio la pratica alla Commissione competente che richiederà la documentazione necessaria.

4. Qualora il compimento del diciottesimo anno di età comporti, in presenza dei requisiti prescritti, la fruizione di prestazioni diverse da quella in godimento, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di natura sanitaria previsti per tali diverse prestazioni si procede, successivamente al raggiungimento della maggiore età, su domanda dell'interessato, da presentare anche nel trimestre precedente al compimento del diciottesimo anno.

### **Art. 2**

#### **Soggetti beneficiari**

1. In relazione alle rispettive minorazioni ed alle condizioni stabilite dalle norme di settore, hanno diritto alle prestazioni economiche previste dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ) e successive modificazioni:

- a) gli invalidi civili;
- b) i ciechi civili;
- c) i sordi.

2. A favore dei soggetti beneficiari sono disposte le seguenti prestazioni economiche:

a) per gli invalidi civili

- 1) la pensione di inabilità;
- 2) l'assegno mensile;
- 3) l'indennità di accompagnamento;
- 4) l'indennità mensile di frequenza;

b) per i ciechi civili

- 1) la pensione per ciechi civili assoluti;
- 2) la pensione per ciechi civili parziali;
- 3) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
- 4) la speciale indennità per ciechi civili parziali;
- 5) l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti;
- 6) l'assegno integrativo per ciechi civili parziali;

c) per i sordi

- 1) la pensione;
- 2) l'indennità di comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto, in presenza dei requisiti prescritti, alle maggiorazioni previste dalle leggi 388/2000 e 448/2001.

4. La misura delle prestazioni e la perequazione automatica delle stesse sono determinate annualmente ai sensi della normativa statale.

5. Le prestazioni di cui sopra non sono reversibili.

6. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con le provvidenze previste al comma 2, lettera a) punto 3), lettera b) punti 3) e 4) e lettera c) punto 2).

7. L'assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione o assegno previdenziale di invalidità, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole.

8. L'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti sono incompatibili con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro e di servizio, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole.

9. L'indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio è concesso, invece, anche durante il ricovero in strutture ospedaliere, in quanto le prestazioni assicurate da tali strutture non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

### **Art. 3**

#### **Commissioni medico-collegiali**

1. Le commissioni medico-collegiali sono istituite con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11/1999. Gli operatori sociali e gli esperti nei casi da

esaminare sono designati dal Presidente della Regione con il sopraccitato decreto di istituzione delle commissioni stesse.

#### **Art. 4**

##### **Requisiti di carattere generale**

1. L'accesso ai benefici economici è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

1. se cittadini italiani:

1a. risiedere in un Comune della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

2. se cittadini stranieri:

2a. essere cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea purchè residenti sul territorio regionale;

2b. essere cittadini rifugiati o apolidi residenti sul territorio regionale, in base alle vigenti convenzioni internazionali;

2c. essere cittadini extracomunitari, residenti sul territorio regionale, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

3. non percepire, per la stessa patologia, benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti di natura sanitaria**

1. L'accertamento dei requisiti di natura sanitaria per l'accesso ai benefici economici, ai sensi della legge regionale 11/1999, spetta alle Commissioni medico-collegiali preposte, sulla base delle tabelle vigenti approvate con decreto del Ministro della Sanità.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti di natura economica**

1. Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati, ove previsti, i limiti di reddito personale annuo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche fissati annualmente con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia, secondo gli indici di variazione previsti dalla normativa statale.

2. Per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 l'iter amministrativo è riassumibile in tre fattispecie.

a) La prima fattispecie è riconducibile ai casi in cui, per la prima volta, una persona richiama l'accertamento delle minorazioni civili e queste vengano riconosciute in misura tale da consentire la concessione delle relative provvidenze economiche.

Tale fattispecie prevede che il potenziale beneficiario produca, agli uffici competenti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativi all'anno di decorrenza della prima liquidazione, dichiarati in via presuntiva.

Se il limite reddituale previsto dalla normativa vigente viene superato, le provvidenze economiche non vengono concesse.

Nell'ipotesi in cui il reddito personale rientri successivamente nei limiti previsti, l'interessato dovrà presentare una nuova istanza a seguito della quale verrà sottoposto a nuova visita, salvo diversa decisione della commissione medico-collegiale, su proposta del Presidente, di valutare sugli atti lo stato invalidante, e a nuovo accertamento reddituale.

Nel caso entrambi gli accertamenti siano positivi, la provvidenza decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda.

- b) La seconda fattispecie è riconducibile ai casi in cui, successivamente alla concessione delle provvidenze economiche, l'interessato superi i limiti di reddito con introiti destinati ad incidere stabilmente sul proprio reddito personale (redditi da lavoro, nuove pensioni, ecc...) motivo per cui le provvidenze economiche vengono revocate e si provvede al recupero di quanto erogato dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai redditi posseduti nel corso dell'anno precedente.

Nell'ipotesi in cui il reddito personale rientri successivamente nei limiti previsti, l'interessato dovrà presentare una nuova istanza a seguito della quale verrà sottoposto a nuova visita, salvo diversa decisione della commissione medico-collegiale, su proposta del Presidente, di valutare sugli atti lo stato invalidante, e a nuovo accertamento reddituale.

Nel caso entrambi gli accertamenti siano positivi, la provvidenza decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda.

- c) La terza fattispecie è riconducibile ai casi in cui, successivamente alla concessione delle provvidenze economiche, l'interessato superi i limiti di reddito con introiti destinati a non incidere stabilmente sul proprio reddito personale (liquidazione TFR, arretrati a vario titolo ecc...) motivo per cui le provvidenze economiche vengono sospese.

In tal caso, stante il termine per la presentazione alla struttura regionale competente della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai redditi dell'anno precedente entro il 31 luglio a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della istanza, la sospensione decorrerà dal 1° agosto dell'anno in corso e fino al 31 luglio dell'anno seguente, stante l'acquisizione della documentazione reddituale entro il 31 luglio di ogni anno.

Il soggetto interessato è riammesso a fruire della prestazione, senza essere sottoposto a nuova visita di accertamento sanitario, subordinatamente al rientro dei redditi nell'ambito dei limiti stabiliti.

Qualora l'interessato non provveda a presentare entro i termini la documentazione reddituale necessaria per il ripristino, la struttura competente, espletato un sollecito con esito negativo, provvederà a revocare il beneficio economico di cui si tratta.

3. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali entro il 31 luglio di ogni anno viene sospesa, cautelativamente, l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal 1° agosto. In caso di successiva presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine di sessanta giorni dalla sospensione cautelativa, la prestazione sospesa è ripristinata con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente, la provvidenza

economica viene revocata e si provvede al recupero di quanto erogato dal 1° gennaio dell'anno in corso.

## **Art. 7**

### **Accertamenti sanitari**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 11/1999, gli accertamenti sanitari per la valutazione degli stati di invalidità sono effettuati, oltre che sulla base della documentazione medica allegata alla domanda, mediante visita del soggetto richiedente, salvo diversa decisione della commissione medico-collegiale, su proposta del Presidente, di valutare sugli atti lo stato invalidante .

2. Il richiedente l'accertamento sanitario ha facoltà di farsi assistere, con spese a proprio carico, da un medico di fiducia.

3. L'assenza ingiustificata a due convocazioni a visita collegiale comporta l'archiviazione della domanda oppure, in caso di revisione, la perdita dei benefici di cui il soggetto è titolare, con effetto dalla data prevista per la prima visita.

4. Il Presidente della Commissione cui spetta l'accertamento sanitario, in presenza di certificazione di permanente intrasportabilità, anche a mezzo ambulanza, del richiedente, dispone la visita al domicilio dell'interessato.

5. Il Presidente della Commissione può richiedere ulteriori accertamenti diagnostici ai competenti servizi del Servizio Sanitario Nazionale, con onere a carico del soggetto interessato.

6. Nel caso di decesso del richiedente, la Commissione competente, su formale richiesta degli eredi, procede all'accertamento sanitario sugli atti esclusivamente in presenza di documentazione rilasciata da strutture pubbliche, o convenzionate, in data antecedente al decesso.

7. Il verbale di accertamento sanitario è trasmesso entro 30 giorni dalla decisione all'interessato in forma integrale e in forma contratta.

8. Qualora l'esito dell'accertamento attesti la sussistenza del requisito sanitario per l'accesso ai benefici economici, è trasmesso all'interessato, unitamente al verbale, l'elenco dei documenti da presentare, alla struttura regionale competente, ai fini dell'accertamento degli ulteriori requisiti per l'accesso alle singole prestazioni.

9. Il dirigente della struttura regionale competente provvede, in ordine alla concessione delle provvidenze, entro 60 giorni dal ricevimento della predetta documentazione.

10. La mancata presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti non sanitari, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, comporta la decadenza della domanda.

## **Art. 8**

### **Procedura semplificata per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/92**

1. Sono destinatari delle seguenti disposizioni gli invalidi civili ultrasessantacinquenni già titolari di indennità di accompagnamento richiedenti l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate".



2. L'istanza di accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992 è presentata dall'interessato, alla struttura regionale competente, su apposito modulo.

3. L'istanza deve essere corredata dalle schede di valutazione sanitaria e cognitiva e funzionale, che compongono lo strumento denominato SVAMA (scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane), e potranno essere compilate a cura del medico di medicina generale ovvero dal medico geriatra e dall'assistente sociale.

4. L'istanza, così completata, sarà valutata sugli atti dalla Commissione medico-collegiale competente, salvo diversa decisione della commissione stessa, su proposta del Presidente, di sottoporre a visita il soggetto interessato.

### **Art. 9**

#### **Decorrenza delle prestazioni**

1. I provvedimenti di concessione delle prestazioni economiche, di cui alla legge regionale 11/1999, hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oppure dalla data della visita di revisione, purché a tale data i soggetti interessati risultino in possesso di tutti i requisiti previsti.

### **Art. 10**

#### **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento delle prestazioni economiche, di cui alla legge regionale 11/1999, è effettuato in rate mensili posticipate scadenti il 28 del mese.

2. Ai beneficiari aventi diritto viene corrisposta, assieme all'ultimo rateo mensile di ciascun anno solare, una tredicesima mensilità commisurata all'importo dell'ultima mensilità dell'anno medesimo, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte durante il periodo stesso.

3. Il titolare della prestazione può delegare alla riscossione altra persona con atto da presentare alla struttura regionale competente.

4. Gli eredi dell'invalido hanno diritto a percepire i ratei maturati alla data del decesso. Se il decesso è avvenuto prima dell'accertamento sanitario, gli eredi possono richiedere l'accertamento sanitario post mortem.

### **Art. 11**

#### **Accertamento della permanenza dei requisiti**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 11/1999:

- a) i beneficiari di pensione d'inabilità, assegno mensile, indennità di frequenza, pensione per ciechi civili assoluti e parziali e pensione per sordi devono trasmettere annualmente, entro il 31 luglio, alla struttura regionale competente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai redditi posseduti nel corso dell'anno precedente;
- b) i beneficiari dell'assegno mensile devono trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, alla struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa allo svolgimento o meno di attività lavorativa. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso in cui la stessa attività

assicuri un reddito annuale presunto non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;

- c) i beneficiari di indennità di accompagnamento devono trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, alla struttura regionale competente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e, in caso affermativo, se a titolo gratuito;
- d) i Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta devono comunicare mensilmente, alla struttura regionale competente, le variazioni anagrafiche e di stato civile intervenute nel corso del mese e relative ai cittadini residenti. Nel caso di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità e di nuova iscrizione anagrafica entro il termine di tre mesi, la provvidenza economica viene sospesa per il periodo di mancanza del requisito e ripristinata a partire dalla data della nuova iscrizione.

2. La struttura regionale competente ha facoltà di procedere, in ogni tempo, all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti prescritti in capo ai beneficiari.

3. In mancanza di risposta da parte dell'interessato entro i termini previsti al comma 1, lettere a), b) e c), oppure entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di documentazione, l'ufficio sospende cautelativamente l'erogazione della prestazione, in attesa dell'eventuale provvedimento di revoca.

4. In ogni caso e per tutte le fattispecie si affiancano le norme vigenti in materia di esonero dagli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica della permanenza della minorazione o dell'handicap dei soggetti portatori di patologie stabilizzate e ingravescenti individuate con decreto ministeriale.

## **Art. 12** **Revoca di prestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 "Requisiti di natura economica", nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze o di mancata presentazione della documentazione attestante la permanenza dei requisiti, si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa delle stesse, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite, secondo le modalità indicate all'art. 3 della l.r. 11/1999.

2. L'erogazione della pensione d'inabilità, dell'assegno mensile e della pensione per sordi cessa a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario compie il 65° anno di età.

3. La struttura regionale competente comunica i nominativi dei soggetti di cui al comma 2 alla sede INPS di Aosta, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del predetto istituto ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. L'erogazione dell'indennità di frequenza a favore degli invalidi civili minori cessa a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

**Art. 13**  
**Ricorsi e tutela giurisdizionale**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 11/1999, avverso i provvedimenti adottati dal dirigente della struttura competente è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario a norma delle vigenti disposizioni statali.